



# Università degli Studi “G. d’Annunzio”

**CHIETI - PESCARA**

Dr. n. 208./2016

Prot. n. 6303 del 16.02.2016

Titolo VI /Classe 8

Oggetto: Regolamento Centro di Ateneo per la Ricerca sull’Invecchiamento e sulle Patologie ad esso correlate – denominato “CeSI-Met” dell’Università “G. d’Annunzio”.

## IL RETTORE

- VISTO l’art.11 della Legge n.590/82, istitutiva di questa Università statale;
- VISTA la legge 240/2010;
- VISTO l’art. 61 dello Statuto dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara, emanato con D.R. n. 425 del 14.03.2012 e modificato con D.R. n. 427 del 15.07.2013;
- VISTO il Regolamento dei Centri ex art. 61 dello Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 442 del 30.03.2015;
- VISTA la deliberazione assunta dal Senato Accademico del 12.05.2015 relativa alla proposta di Istituzione del Centro di Ateneo per la Ricerca sull’Invecchiamento e sulle Patologie ad esso correlate;
- VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione del 26.05.2015 con la quale è stata approvata la proposta di istituzione del Centro di Ateneo per la Ricerca sull’Invecchiamento e sulle Patologie ad esso correlate;
- VISTO il D.R. n. 1016 del 19.06.2015 relativo all’Istituzione del Centro di Ateneo per la Ricerca sull’Invecchiamento e sulle Patologie ad esso correlate e alla nomina dei membri del Comitato Tecnico Ordinatore del suddetto Centro;
- VISTO il D.R. n. 1079 del 3.07.2015 relativo all’*Addendum* al Decreto Rettorale n. 1016/2015 del 19.06.2015;
- VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione del 28.01.2016 con la quale è stato espresso il parere favorevole in ordine al testo del Regolamento del Centro di Ateneo per la Ricerca sull’Invecchiamento e sulle Patologie ad esso correlate – denominato “CeSI-Met” – dell’Università “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara, redatto dal Comitato Tecnico Ordinatore del suddetto Centro;
- VISTA la deliberazione assunta dal Senato Accademico del 9.02.2016 con la quale è stato approvato il testo del Regolamento del Centro di Ateneo per la Ricerca sull’Invecchiamento e sulle Patologie ad esso correlate – denominato “CeSI-Met” – dell’Università “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara;

## DECRETA

- Art. 1 :** E’ emanato il “*Regolamento del Centro di Ateneo per la Ricerca sull’Invecchiamento e sulle Patologie ad esso correlate – denominato “CeSI-Met”* – dell’Università “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara, in attuazione dell’art.



# Università degli Studi "G. d'Annunzio"

CHIETI - PESCARA

61, comma 2 dello Statuto, nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante;

Art. 2

Il Regolamento di cui all'art. 1 del presente provvedimento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla sua emanazione;

Prof. Carmine Di Ilio



## **REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA SULL'INVECCHIAMENTO E SULLE PATOLOGIE AD ESSO CORRELATE- denominato "CeSI-MeT" – UNIVERSITA' "G. d'ANNUNZIO" CHIETI-PESCARA**

### **Art. 1 – Oggetto**

Il presente Regolamento disciplina l'attivazione ed il funzionamento del Centro di Ateneo denominato "CeSI-MeT" (Centro Scienze dell'Invecchiamento e Medicina Traslazionale), di seguito indicato come "Centro", presso l'Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto di Ateneo.

### **Art. 2 – Finalità**

Il Centro viene istituito, ai sensi dell'Art. 2 dello schema-base di Regolamento dei Centri ex-Art. 61 dello statuto di Ateneo, con la finalità di promuovere lo sviluppo della ricerca di base, preclinica e clinica nell'ambito delle scienze biomediche, nonché di organizzare sulle medesime tematiche di ricerca specifici percorsi formativi post-laurea. Nel particolare, la finalità del Centro è quella di offrire un approccio interdisciplinare alle problematiche relative all'invecchiamento ed alle malattie cronico-degenerative, con approcci mirati sia alla comprensione delle basi biologiche dei fenomeni patologici che allo studio delle problematiche cliniche, sanitarie, psicologiche e socio-economiche ad essi correlate.

Per raggiungere tali finalità, il Centro si propone di sviluppare le seguenti attività:

- promuovere le progettualità relative allo studio dell'invecchiamento e delle malattie cronico-degenerative, sfruttando al meglio le potenzialità che in tal merito l'Ateneo dimostra di possedere;
- consolidare e potenziare le sinergie scientifiche dei ricercatori che lavorano sulle tematiche dell'invecchiamento e delle malattie cronico-degenerative fornendo un ambiente di ricerca dotato di attrezzature e servizi comuni, adeguati alla partecipazione a programmi di ricerca competitivi nazionali ed internazionali;
- favorire un approccio multidisciplinare che si estenda anche oltre gli ambiti strettamente biomedici. In tale ottica un'auspicabile evoluzione potrà essere quella di estendere le aree di studio alle ricadute economiche e di sistema di quanto attiene all'invecchiamento e alle malattie cronico-degenerative, favorendo la partecipazione di competenze nelle discipline matematico-statistiche, informatiche, bio-ingegneristiche, veterinarie, bioetiche, economiche, psicologiche, sociologiche, geologiche e domotiche;
- esercitare un'azione di coordinamento amministrativo che faciliti la cooperazione e la sinergia di ricercatori appartenenti a Dipartimenti diversi;
- esercitare un'azione di valutazione periodica delle attività di ricerca, anche attraverso "site visits" da parte di valutatori nazionali ed internazionali afferenti ad istituzioni di elevato prestigio scientifico esterne all'Ateneo.
- promuovere, attraverso azioni di coordinamento e di valutazione, progetti multidisciplinari di alto interesse scientifico, oggetto di proposte di finanziamento nazionali ed internazionali;
- proporre progetti multidisciplinari di ampio respiro a possibili partner industriali interessati al co-finanziamento degli stessi;
- integrare la ricerca di base e preclinica con quella clinica, anche nell'ottica di reperire, attraverso sperimentazioni clinico-farmacologiche in conto terzi, risorse economiche per l'Ateneo e per il Centro;
- fornire un ambiente di formazione per giovani ricercatori con specifici interessi nelle tematiche scientifiche proposte che rappresentano le principali sfide di ricerca sanitaria e sociale del prossimo futuro.

### **Art. 3 – Istituzione del Centro**

1. Il Centro, ai sensi dell'art. 61, comma 1 dello Statuto, viene istituito con il Decreto Rettorale, n 1016/2015, seguente alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 26/05/2015 adottata su proposta del Senato Accademico del 12/05/2015, su iniziativa dei Dipartimenti interessati.
2. Come da Decreto Rettorale Il Centro ha sede presso l'edificio sino ad ora denominato Ce.S.I. che presenta caratteristiche strutturali e dotazioni tecnologiche adeguate.

### **Art. 4 – Soggetti proponenti e aderenti**

1. Ai sensi dell'Art. 4 comma 2 dello schema-base di Regolamento dei Centri ex-Art. 61 dello statuto di Ateneo, il Centro, in quanto Centro di Ateneo, viene costituito su proposta di quattro Dipartimenti, e precisamente:

- a. Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento (Direttore prof. Francesco Chiarelli);
- b. Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche (Direttore Prof. Sergio Caputi);
- c. Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche (Direttore Prof. Gian Luca Romani);
- d. Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio (Direttore Prof. Liborio Stuppia).

2. Allo scopo di redigere e attivare il presente regolamento, i suddetti Direttori hanno nominato un Comitato Tecnico-Scientifico Ordinatore (CTO) deputato alla redazione del Regolamento del Centro e alla sua attivazione. Ai sensi dell'Art. 4 comma 2 dello schema-base di Regolamento dei Centri ex-Art. 61 dello statuto di Ateneo, il CTO è stato costituito dai seguenti sedici docenti, afferenti ai Dipartimenti proponenti, in possesso di un profilo scientifico a livello nazionale e internazionale coerente con la progettualità del Centro, scelti in base a un valore dell'indice bibliometrico h-index pari ad almeno 27:

Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento:

- Prof. Francesco Chiarelli
- Prof. Agostino Consoli
- Prof. Antonio Marchetti
- Prof. Giovanni Davì
- Prof.ssa Fiamma Buttitta
- Prof.ssa Emma Di Carlo

Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche:

- Prof. Renato Mariani Costantini
- Prof. Vincenzo De Laurenzi
- Prof. Mario Romano
- Prof. Antonio Scarano

Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche

- Prof. Raffaele De Caterina
- Prof. Marco Onofri
- Prof.ssa Paola Patrignani
- Prof. Feliciano Protasi
- Prof. Stefano Sensi

Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio

- Prof. Liborio Stuppia

3. Ai sensi dell'art. 8 dello schema-base di Regolamento dei Centri ex-Art. 61 dello Statuto di Ateneo, il CTO esaurisce la sua funzione al momento della nomina della Giunta del Centro. I membri del CTO vanno quindi a costituire un Comitato Consultivo di supporto alle attività della Giunta, che resta in carica per tre anni rinnovabili una volta sola. Successivamente il Comitato Consultivo verrà ricostituito, mediante nomina da parte dei Direttori dei Dipartimenti afferenti, tra i docenti di ruolo a tempo pieno in possesso dei medesimi requisiti richiesti per i componenti del CTO.

4. Possono aderire al Centro, successivamente all'attivazione del medesimo:

a. I Dipartimenti che ne facciano richiesta attraverso apposita domanda di adesione, deliberata dal Consiglio di Dipartimento, assunta a maggioranza assoluta dei componenti ed indirizzata al Direttore del Centro. La domanda di adesione deve essere corredata da documenti comprovanti l'attività di ricerca del Dipartimento interessato e la congruenza della domanda con le finalità scientifiche e culturali del Centro, nonché il possesso da parte dei docenti di specifici requisiti. La domanda è sottoposta all'approvazione della Giunta del Centro.

b. Singoli docenti, ricercatori a tempo indeterminato o determinato, personale tecnico amministrativo, assegnisti di ricerca, dottorandi di ricerca e borsisti già in servizio presso i Dipartimenti costituenti il Centro potranno afferire ai Laboratori del costituendo Centro, previo assenso dei responsabili dei laboratori stessi.

5. Trascorso un anno accademico dalla costituzione o dall'adesione al Centro, le singole Strutture interessate possono formulare motivata richiesta di recesso, con delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti.

#### **Art. 5 – Laboratori e Unità Operative**

1. Allo scopo di realizzare le finalità di cui all'art. 2 del presente Regolamento, il Centro si articola in Laboratori. La costituzione dei Laboratori viene deliberata dalla Giunta su proposta di un Principal Investigator che descriva le linee di ricerca e la composizione del gruppo. I laboratori possono organizzarsi in base a specifiche aree di ricerca (macroaree). La domanda di istituzione di un laboratorio può essere presentata anche da personalità scientifiche esterne ai ruoli dell'Ateneo, di consolidata esperienza.

2. Il numero dei laboratori potrà variare a seconda delle necessità che si dovessero presentare per lo svolgimento ottimale delle attività del Centro.

3. Nell'ambito del Centro sono previste attività di servizio (es: stabulario, citofluorimetria, omics ecc.) fruibili da utenti sia interni che esterni al Centro stesso. Detti servizi saranno erogati secondo tariffari prestabiliti, con agevolazioni per i ricercatori interni all'Ateneo, e potranno essere oggetto di contratti e convenzioni con esterni.

#### **Art. 6 – Organi**

1. Sono organi del Centro, ai sensi dell'art. 61, comma 3 dello Statuto:

- a) il Direttore;
- b) la Giunta.

Le qualifiche di Direttore del Centro e di membro della giunta non danno diritto a compensi aggiuntivi.

#### **Art. 7 – Direttore**

1. Il Direttore è nominato con Decreto Rettorale tra i membri della Giunta del Centro, su proposta di quest'ultima.

2. La delibera di Giunta che propone il Direttore è adottata a maggioranza assoluta dei componenti la medesima.
3. Il Direttore dura in carica tre anni e può essere rinominato per una sola volta.
4. Il Direttore può designare fra i componenti della Giunta un Vicedirettore che può sostituirlo in caso di assenza o indisponibilità temporanea. Il Vicedirettore decade alla cessazione della carica del Direttore.
5. La carica di Direttore è incompatibile con quella di Presidente della Scuola, Direttore di Dipartimento o di altro Centro di Ateneo o Interateneo, componente del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione. Il Direttore svolge i seguenti compiti:
  - a) rappresenta il Centro e tiene i rapporti con gli Organi accademici e con l'Amministrazione universitaria;
  - b) convoca e presiede la Giunta curando l'esecuzione delle delibere assunte;
  - c) propone all'approvazione della Giunta il piano annuale delle attività e vigila sull'attuazione dello stesso;
  - d) coordina il funzionamento del Centro e promuove e sovrintende alle sue attività istituzionali;
  - e) promuove, di concerto con la Giunta, la cooperazione e le sinergie tra i Laboratori del Centro su progetti di ricerca, programmi di formazione ed iniziative di divulgazione delle attività e dei risultati del Centro;
  - f) vigila, nell'ambito del Centro, sull'osservanza delle Leggi, dello Statuto e dei Regolamenti;
  - g) predispose annualmente, in coerenza con il piano annuale delle attività approvato dalla Giunta, la relazione sulle attività svolte dal Centro, che sottopone all'approvazione della Giunta;
  - h) adotta, in caso di necessità e urgenza, ogni provvedimento di competenza della Giunta, da sottoporre alla ratifica di quest'ultima nella prima seduta utile;
  - i) firma ordini di acquisto, autorizzazioni, contratti, convenzioni e quanto altro necessario alla conduzione delle attività del Centro.

#### **Art. 8 – Giunta del Centro**

1. La Giunta del Centro è composta da non meno di 5 e non più di 7 docenti di ruolo a tempo pieno, nominati con Decreto Rettorale su proposta dei Direttori dei Dipartimenti afferenti al Centro e scelti, in fase di prima attivazione, tra i componenti del CTO e successivamente tra i docenti di ruolo a tempo pieno in possesso dei medesimi requisiti richiesti per i componenti del CTO. In fase di prima attivazione entrano di diritto in Giunta i Direttori di Dipartimento presenti tra i membri del CTO.
2. La Giunta del Centro, ai sensi dell'art. 61, comma 4 dello Statuto, dura in carica tre anni e i singoli componenti sono rinnovabili una sola volta.
3. La Giunta è convocata dal Direttore, in via ordinaria, almeno tre volte l'anno e, in via straordinaria, su richiesta motivata del Direttore o della maggioranza dei componenti la Giunta medesima.
4. Per la validità delle convocazioni e delle deliberazioni si applicano le disposizioni di cui agli artt. 64 e 65 dello Statuto di Ateneo.
5. Di ogni riunione è redatto apposito verbale. La funzione di segretario verbalizzante è assunta da un componente della Giunta, individuato dal Direttore, in apertura dei lavori di ciascuna seduta.
6. Possono partecipare ai lavori della Giunta, su specifiche tematiche e senza diritto di voto, uno o più esperti individuati dalla Giunta medesima.

## **Art. 9 – Compiti della Giunta**

1. La Giunta ha il compito di:

- a) designare il Direttore, ai sensi dell'art. 7, comma 2 del presente Regolamento e coadiuvarlo nella gestione del Centro;
- b) approvare il piano annuale delle attività proposto dal Direttore del Centro;
- c) elaborare il piano di utilizzazione dei fondi, delle attrezzature e degli spazi per lo svolgimento delle attività istituzionali del Centro;
- d) coadiuvare il Direttore nella promozione della cooperazione e delle sinergie tra i Laboratori del Centro su progetti di ricerca, programmi di formazione ed iniziative di divulgazione delle attività e dei risultati del Centro;
- e) elaborare la relazione sull'attività e la produttività scientifica e di servizio del Centro da sottoporre alla verifica annuale del Nucleo di Valutazione di Ateneo, di cui all'art. 13 del presente Regolamento;
- f) approvare ogni decisione necessaria per il conseguimento dei fini del Centro;
- g) approvare, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, contratti e convenzioni di collaborazione con soggetti pubblici e privati, verificandone la possibilità di attuazione e la congruenza con le finalità istituzionali del Centro;
- h) collaborare con gli Organi di governo dell'Ateneo e con gli Organi di programmazione nazionale, regionale e locale;
- i) valutare le domande di adesione al Centro formulate ai sensi dell'art. 4 comma 4;
- j) nominare un Nucleo Tecnico composto da docenti, ricercatori o personale tecnico amministrativo afferente al Centro, incaricato della gestione ordinaria del Parco Tecnologico. Tale nucleo tecnico è presieduto dal Direttore del Centro o da un suo delegato scelto tra i membri della giunta;
- k) normare le modalità di accesso al Centro;
- l) approvare a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, le modifiche al Regolamento del Centro, adottate nel rispetto del presente schema-base;
- m) deliberare su ogni altra questione, a richiesta del Direttore.

Su proposta dei Direttori Dipartimenti afferenti e/o del Direttore del Centro, la Giunta può nominare un Consulente Scientifico del Centro. Questi dovrà essere uno studioso di chiara fama, anche estraneo ai ruoli dell'Ateneo, in possesso dei requisiti richiesti per gli altri componenti la Giunta medesima, che possa affiancare il Direttore e la Giunta nella individuazione, anche attraverso "site visits" di studiosi esterni, di programmi che consentano di valutare e capitalizzare al meglio le risorse umane e tecnologiche disponibili presso il Centro.

La Giunta può avvalersi della collaborazione del Comitato Consultivo, cui relazionerà sulle sue attività almeno una volta all'anno. Il Comitato Consultivo viene convocato su proposta del Direttore del Centro o su proposta di almeno 5 dei componenti del Comitato stesso e può formulare proposte su progettualità, organizzazione e funzionamento del Centro.

## **Art. 10 – Risorse**

1. Il Centro può disporre dei seguenti fondi:

- a) fondi erogati dai Dipartimenti proponenti e aderenti in misura proporzionale al loro coinvolgimento nelle attività del Centro;
- b) fondi ottenuti attraverso la partecipazione a progetti di ricerca nazionali ed internazionali;
- c) fondi derivanti da contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati per attività in conto terzi;
- d) fondi derivanti da donazioni e contribuzioni finalizzate di Enti pubblici e privati interessati a contribuire alle attività del Centro;
- e) fondi di funzionamento di Ateneo erogati secondo l'articolo 61 dello Statuto di Ateneo.

### **Art. 11 – Gestione amministrativa**

1. Ai sensi dell'art. 61, comma 2 dello Statuto, la gestione amministrativo-contabile del Centro è demandata a uno dei Dipartimenti interessati al Centro stesso.
2. Alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento interessato, nell'ambito della quale deve essere identificato del personale dedicato, fanno capo tutte le attività di gestione amministrativa riguardanti il Centro. In fase di attivazione, la gestione amministrativo-contabile del Centro può essere demandata a una struttura amministrativa centrale dell'Ateneo. Anche in questo caso, nell'ambito della struttura amministrativa centrale dell'Ateneo dovrà essere identificato del personale dedicato.
3. I Dipartimenti proponenti e aderenti ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento garantiscono le risorse umane e finanziarie per il funzionamento del Centro, in misura proporzionale al loro coinvolgimento nelle attività.

### **Art. 12 – Scioglimento del Centro**

1. Lo scioglimento del Centro è disposto con Decreto Rettorale, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico per gli aspetti di sua competenza, qualora sia richiesto dalla Giunta del Centro, con maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti.
2. Si prescinde dalla delibera del Centro nel caso in cui venga meno il numero minimo di Strutture necessarie per l'esistenza del Centro per almeno un anno solare e in caso di accertata e prolungata inattività del Centro verificata dal Nucleo di Valutazione ai sensi del successivo art. 13.

### **Art. 13 – Verifiche sulle attività del Centro**

1. Ai sensi dell'art. 61, comma 2 dello Statuto, l'attività e la produttività scientifica del Centro sono sottoposte a verifica annuale da parte del Nucleo di Valutazione di Ateneo che, in caso di accertata e prolungata inattività, ne chiede lo scioglimento, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del presente Regolamento.
2. L'esito positivo della verifica di cui al precedente comma 1 è subordinato alla presentazione di un numero di articoli scientifici su riviste internazionali a *peer-review* per ogni anno solare pari a 50 il primo anno, 65 il secondo e 75 dal terzo anno in poi. Saranno valutabili solo i lavori che presentino tra le affiliazioni degli autori quella del Centro.
3. I criteri per la valutazione dei Laboratori del Centro interna al Centro stesso sono definiti e periodicamente aggiornati dalla Giunta sentito il parere del Comitato Consultivo. Detti criteri potranno includere "site visits" condotte da esperti nazionali o internazionali esterni all'Ateneo.